



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni, Presidente, rel.

dott.ssa Gabriella Zanon, Giudice

dott.ssa Silvia Bianchi, Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

esaminata la domanda presentata in data 14 settembre 2020 da STUDIO EMMEDIEFFE S.R.L., con sede in Verderio (LC), via Sernovella n. 1 (C.F. e P.IVA 03329760270), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Francesco Antonio Sabatti, con cui ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160, 161, comma 6 L.Fall.;

datane comunicazione al Pubblico Ministero ed effettuatane la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuta la propria competenza poiché fino al 2 agosto 2019 la società aveva sede in Scorzé, (VE) via Mario Mazza 26 e la competenza di questo Tribunale si è cristallizzata a seguito deposito dell'istanza prefallimentare n. 129/2020 entro l'anno dal trasferimento a Verderio (LC)¹; radicata l'istanza prefallimentare presso questo Tribunale, il disposto dell'art. 39 cpc

¹ come si è precisato nel decreto 20 luglio 2020 ex art. 15 L.F. : "rilevato che il ricorso è stato iscritto a ruolo il 23 luglio 2020 e che trattasi di mero trasferimento iscritto a CCIAA il 2 agosto 2019 e non già di cancellazione della società sicché ai fini della cristallizzazione della competenza del tribunale di Venezia basta il deposito del ricorso entro l'anno dalla iscrizione del trasferimento di provincia";



determina, per ragioni di continenza, la competenza di questo Tribunale anche per il procedimento concorsuale minore (cfr Cass., 20 febbraio 2020, n. 4343); diversamente opinando, si consentirebbe al debitore di provocare il mutamento di competenza in favore del Tribunale *ad quem* in spregio all'art. 9, secondo comma L.F.;

ritenuto che la domanda è stata presentata ex art.152 L. Fall. dall'amministratore unico e legale rappresentante come da determina 11 settembre 2020 pubblicata a registro delle imprese;

rilevata la completezza della documentazione allegata;

verificato che la società ricorrente è imprenditore commerciale e che in capo alla stessa non sussistono i requisiti soggettivi cumulativamente richiesti dall'art. 1 L.Fall. come si evince dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati al ricorso;

preso atto che nell'ultimo biennio non sono state presentate analoghe domande senza esito positivo;

rilevato che pende procedimento per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto che può essere assegnato il termine di 120 giorni, ex art. 10, c. 5-ter. della legge n. 40/2020 di conversione del dl. n. 23/2020² per il deposito del piano e della proposta di concordato e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L.Fall., che nella prospettazione di parte ricorrente prevede la presentazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre tanto la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. 69/2013, quanto regolamentare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, comma 8, L. Fall.

P.Q.M.

Concede termine di giorni 120 (a decorrere dalla comunicazione del presente decreto) ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10 L.Fall. per la

² che recita: le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.))



presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.Fall. o di una domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione dei debiti;

nomina quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Caterina Carrer la quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex artt. 161 e 173 L.Fall.;

dispone i seguenti obblighi informativi:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- *report* specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg., fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;
- movimentazione di cassa e banche aggiornata, ogni 30 gg. e copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta;

fermo l'obbligo ex art. 161, sesto comma L.F di presentare con cadenza mensile una situazione finanziaria dell'impresa da pubblicarsi entro il giorno successivo a Registro Imprese a cura della Cancelleria: a tal fine dovrà essere redatto documento autonomo e separato dai precedenti;

dispone che copia delle relazioni sia trasmessa al Commissario Giudiziale a cura di parte istante e che eventuali istanze ex art. 161, comma 7, L.Fall. siano comunicate all'atto del deposito al Commissario Giudiziale al fine di ottenere il debito parere;

dispone che l'istante al momento del deposito del piano e della proposta provveda altresì a fornire, ove non già fatto, la prova dell'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese della delibera analitica riportante le condizioni della proposta ai sensi dell'art. 152 L.Fall..]

Venezia, li 16/09/2020

Il Presidente est.



